



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO: Conferma aliquota e soglia di esenzione addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **quindici**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
BONINO Igor Alessandro	Sindaco	X	
ROSTAGNO Guido	Consigliere	X	
CORINO Guido	Consigliere	X	
UGHETTO Teresa	Consigliere	X	
GIUSTETTO Alice	Consigliere	X	
BALMAS Renzo	Consigliere	X	
GHIANO Maurizio	Consigliere		X
AVONDETTO Samuele	Consigliere		X
ROSTAGNO Roberto	Consigliere		X
PERTUSIO Eleonora	Consigliere		X
VOLA Giancarlo	Consigliere	X	
			Totale Presenti:
			7
			Totale Assenti:
			4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **FERRARA dr.ssa Alessandra** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Igor Alessandro** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Conferma aliquota e soglia di esenzione addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026.

Il sindaco illustra il presente punto all'o.d.g dichiarando che si confermano le aliquote dell'addizionale. Ha notato che in comuni limitrofi ci sono stati rimaneggiamenti, ma per il momento a Pinasca si sta cercando di mantenere la pressione fiscale ma anche garantire la qualità dei servizi

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i commi 2 e 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Atteso che:

- a) ai sensi dell'art. 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di partecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- b) l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- c) ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquote di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Evidenziato che con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 15/06/2012 è stato modificato il regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all'Irpef ed al contempo è stata fissata l'aliquote allo 0,75 per cento ed esenzione per i redditi inferiori a € 10.000, con decorrenza 01.01.2012;

Ritenuto opportuno, per assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, mantenere invariata l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef rispetto all'anno 2026 (come definita nell'anno 2012 e confermata nell'anno 2019) anche al fine di conservare l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio di Previsione triennio 2026-2028 in corso di approvazione;

Visto l'art. 15-ter del D.L. n. 34 del 30.04.2019, che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il temine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 446/1997 e le altre norme citate in premessa;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 06.02.2007;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito:
VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

d e l i b e r a

1. **di richiamare** la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare**, secondo le motivazioni espresse nelle premesse, per l'anno 2026 l'Addizionale Comunale all'Irpef nell'aliquota dello 0,75% con esenzione per i redditi inferiori a € 10.000,00, come già applicata per gli anni dal 2012 al 2025;
3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
5. **di dichiarare**, con ulteriore ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL, stante

l'urgenza di concludere l'iter approvativo del bilancio 2026-2028, di cui la presente è propedeutica, entro il 31.12.2025.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
BONINO Igor Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
FERRARA dr.ssa Alessandra